



COMUNE DI VITTUONE

Settore Tecnico
Lavori Pubblici

**SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE
BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, MONTACARICHI
E MONTAVIVANDE POSTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
ANNI 2017 E 2018**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Vittuone lì, aprile 2017

SETTORE TECNICO



INDICE

ART. 1	-	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	-	IMPORTO DELL'APPALTO
ART. 3	-	DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO
ART. 4	-	CATEGORIA/E DEI LAVORI
ART. 5	-	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – A CORPO
ART. 6	-	DOMICILIO DELL'APPALTANTE
ART. 7	-	CONDOTTA DELL'APPALTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
ART. 8	-	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
ART. 9	-	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.
ART. 10	-	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 11	-	ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 12	-	PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA
ART. 13	-	ASSICURAZIONI
ART. 14	-	RESPONSABILITA'
ART. 15	-	CAUZIONE PROVVISORIA
ART. 16	-	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 17	-	QUOTA D'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI
ART. 18	-	PIANO DI SICUREZZA/DUVRI
ART. 19	-	CONSEGNA LAVORI
ART. 20	-	CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 21	-	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 22	-	TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 23	-	PENALE
ART. 24	-	DANNI DI FORZA MAGGIORE
ART. 25	-	SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO
ART. 26	-	PROROGHE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 27	-	PAGAMENTI
ART. 28	-	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 29	-	ONERI FISCALI E SPESE
ART. 30	-	ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI
ART. 31	-	SUBAPPALTO
ART. 32	-	INVARIABILITA' DEI PREZZI – ELENCO PREZZI
ART. 33	-	PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE
ART. 34	-	ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCSSIONE DEL CONTRATTO
ART. 35	-	ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 36	-	CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 37	-	CONTROVERSIE
ART. 38	-	RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE DEL MINISTERO
ART. 39	-	TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la manutenzione degli **IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE ANNI 2017 E 2018**, installati negli edifici di proprietà comunale nonché i servizi di assistenza tecnica indispensabili per la conservazione e la piena efficienza degli impianti al fine di assicurarne la continuità e la sicurezza di funzionamento e aggiornamento normativo nonché ad integrare/sostituire parte degli stessi.

I servizi e le forniture oggetto del presente contratto di appalto si intendono da eseguire **a misura**.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base di gara del presente appalto per gli anni 2017 E 2018, ammonta a **€. 8.579,00.= al netto IVA 22%, oltre a € 85,80.= per oneri di sicurezza, quindi per complessivi €. 8.664,80.=.**

Il servizio nel corso dell'appalto potrà variare in più o in meno, per effetto delle quantità di dotazioni presenti nei vari immobili e secondo le reali necessità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero a causa di esecuzione di altri servizi non previste senza che la Società possa nulla richiedere o pretendere.

Sarà possibile, mantenendo i tempi previsti dal presente capitolato, eseguire lavori e servizi fino al raggiungimento del quinto d'obbligo dell'importo di contratto, in base alle disposizioni impartite dalla Amministrazione comunale, utilizzando fondi propri dell'Amministrazione comunale.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

Le prestazioni attinenti il servizio di manutenzione oggetto del presente capitolato, dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di Legge nonché per quelle tecniche generali di seguito descritte, oltre alle specifiche tecniche aggiuntive proprie di ciascun immobile.

Il servizio sarà svolto con personale tecnico specializzato della ditta aggiudicatrice e dovrà essere regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali.

Il servizio avverrà con interventi programmati in giornate feriali di 8 ore normali di lavoro.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Si intende l'esecuzione di tutte le attività periodiche e preventive atte a garantire lo stato di efficienza, integrità e buon funzionamento degli impianti stessi dei loro componenti, al fine di prevenire degradazioni di funzionalità e mantenere le condizioni ottimali di esercizio, affidabilità efficienza e sicurezza.

Sono compresi nella manutenzione ordinaria anche gli eventuali interventi di sostituzione o riparazione di componenti guasti o usurati, finalizzati a ripristinare le condizioni ottimali di esercizio.

Resta inteso che, anche in difetto di espressa richiesta da parte dell'ente appaltante, è compreso nell'oggetto del presente capitolato speciale d'appalto il compimento di tutte le attività normalmente richieste per eseguire il servizio in modo perfettamente compiuto ed a regola d'arte.

Sono a carico della ditta appaltatrice, l'effettuazione delle seguenti prestazioni ordinarie:

- a) Prestazioni riparative e pulizie;
- b) Esecuzione delle opere necessarie per mantenere in ottimo stato di conservazione e funzionamento gli impianti oggetto dell'appalto;
- c) Visite mensili, pulizia della fossa di extracorsa e del locale macchine da ogni materiale di qualsiasi natura e specie;
- d) Eliminazione immediata di ogni irregolarità o guasto con riparazione e/o sostituzione di qualsiasi organo di parte elettrica (bottoniere di piano e di cabina, gemme luminose, cellule fotoelettriche con relative protezioni, lampade di illuminazione del locale macchine, del vano corsa e della

cabina, apparecchiature relative ai segnali di allarme, vetrino a protezione dell'interruttore generale posto al piano terra) di parte meccanica;

- e) Riparazione e/o sostituzione delle parti deteriorate delle cabine e/o piattaforme compresi pulsanti sia delle bottoniere di piano che di cabina, dei pattini di scorrimento cabina e pattini antine di piano e capo, ecc.;
- f) Sostituzione di qualsiasi apparecchiatura e/o componente facente parte dell'esistente quadro di manovra senza alterare l'attuale schema elettrico dello stesso;
- g) Tempestivo intervento (non oltre le 4 ore dalla ricezione della chiamata di intervento) del personale addetto alla manutenzione ogni qualvolta si verifichi un'interruzione o irregolarità nel funzionamento dell'impianto.

Al termine di ogni verifica, dovrà essere redatto a cura della ditta appaltatrice, il relativo verbale, da trasmettere all'ente appaltante, riportante gli estremi dell'operatore, la data e gli esiti di quanto effettuato.

SERVIZIO PER EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO

Il servizio deve essere attivo 24 ore su 24 per tutta la durata dell'appalto. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà apporre in cabina e presso la bottoniera principale posta al piano di accesso dell'immobile idonea targhetta inamovibile con riportati i numeri di telefono di reperibilità giornaliera, notturna, feriale e festiva.

- a) Servizio di emergenza per persone rinchiusa dovrà essere effettuato entro un tempo massimo di **45 minuti** dal ricevimento della "chiamata di intervento d'emergenza".
- b) Servizio di pronto intervento dovrà essere assicurato entro **4 ore** dal ricevimento della segnalazione, ogni qualvolta si verifichi un'interruzione o irregolarità nel funzionamento dell'impianto.

Al termine di ogni intervento d'emergenza o straordinario, dovrà essere redatto a cura della ditta appaltatrice, il relativo verbale, da trasmettere all'ente appaltante, riportante gli estremi dell'operatore, la data e gli esiti di quanto effettuato.

SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE

Nell'espletamento del servizio, ad eccezione degli impianti montascale, la ditta aggiudicatrice, dovrà far svolgere da società specializzata, l'attestato di verifica periodica biennale ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 1626/99 – D.P.R. 214/2010 e s.m.i.;

La ditta appaltatrice è in oltre obbligata a:

- a) Informare preventivamente l'ente appaltante sulla scadenza (D.P.R. 162 del 30/4/1999) relativamente alle verifiche periodiche biennali;
- a) La segnalazione dovrà essere effettuata a mezzo mail con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza;
- b) Presenziare alle visite di controllo e verifica degli enti preposti;
- c) Inviare all'ente appaltante il verbale redatto dall'incaricato dell'ente di controllo.

Si precisa, inoltre, che le esclusioni esplicitate dai canoni del presente capitolato, non costituiscono manleva di responsabilità della ditta stessa.

La ditta appaltatrice, pertanto, si impegna ad attuare comunque, tutti gli accorgimenti più opportuni per l'attuazione della sicurezza di funzionamento e di utilizzo degli impianti ascensori.

Le opere e/o forniture saranno eseguite nel rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione infortuni e nel rispetto delle norme di buona tecnica.

L'ente appaltante, si riserva la facoltà di controllare prestazioni, materiali e risultati del servizio richiedendo il completamento o il rifacimento dei lavori che non avessero dato risultati soddisfacenti.

Il Comune non avendo luoghi con presenza di lavorazioni e solo se strettamente necessario e/o in ottemperanza a normative particolari potrà mettere a disposizione un addetto per affiancare ed accompagnare il tecnico l'incaricato della ditta aggiudicatrice al fine di limitare i rischi legati alla circolazione negli edifici oggetto di intervento.

ART. 4 - CATEGORIA/E DEI LAVORI

Il servizio prevalente di cui al presente Capitolato speciale di appalto rientrano ai sensi delle norme vigenti **nella Categoria OS4 classifica I.**

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - A MISURA

Il servizio in oggetto verrà eseguito mediante contratto d'appalto, da stipulare a misura, ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e verrà appaltato ai sensi dell'art. 36 del predetto Decreto, tramite affidamento diretto previo invito, con lettera formale a ditte specializzate e qualificate del settore, nel rispetto delle condizioni di cui alle normative vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, forniture e servizi.

La gara sarà quindi aggiudicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione Comunale, alla Ditta che avrà formulato la migliore offerta, sulla base dell'elenco prezzi unitari dedotti della % (percentuale) unica di ribasso offerta in sede di gara.

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui all'Amministrazione Comunale pervenga una sola offerta valida.

Il criterio di aggiudicazione adottato è quello determinato con il metodo del massimo ribasso (sconto percentuale) sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara ai sensi dell'art. 95 del predetto Decreto, con esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetibilità e con caratteristiche standardizzate.

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà nei limiti di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, trattandosi altresì di servizio a carattere ripetitivo di cui all'art. 95, comma 4, di affidare alla scadenza naturale dell'appalto e **nel solo caso di servizio correttamente eseguito per l'intera durata contrattuale, la ripetizione del servizio all'affidatario, per un ulteriore periodo di due anni**, per un importo massimo, IVA esclusa, pari all'importo di aggiudicazione, oltre a oneri di sicurezza. E' escluso il rinnovo tacito dell'appalto.

ART. 6 - DOMICILIO DELL'APPALTANTE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore (Direttore tecnico di cantiere) dal Responsabile del Settore tecnico o dal Direttore dell'esecuzione del servizio si considererà fatta personalmente al titolare dell'Appaltatore.

ART. 7 - CONDOTTA DELL'APPALTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO – DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L'Appaltatore che non conduce le lavorazioni personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, (Direttore tecnico di cantiere) per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto e a regola d'arte, il quale dovrà garantire la presenza sul luogo di esecuzione del servizio, per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante, che

provvederà a dare comunicazione al Direttore dell'esecuzione del servizio.

Il Direttore tecnico di cantiere avrà piena rappresentanza dell'Impresa e dovrà presenziare in contraddittorio alla rilevazione del servizio eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e contabili.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei luoghi di intervento e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto ai cantieri. Detto personale dovrà essere di gradimento dell'appaltante, che ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto senza obbligo di specificarne il motivo e risponderne delle conseguenze.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore deve munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le società con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra descritto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali e/o attrezzature depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data di consegna del servizio.

Il servizio di manutenzione, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la manutenzione degli IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE ANNI 2017 E 2018 dovrà essere condotto senza arrecare disturbi o molestie, nell'osservanza di tutte le norme relative alla sicurezza, possibilmente senza precludere a terzi la fruizione degli immobili oggetto di intervento.

Per lo svolgimento del servizio all'interno delle scuole comunali, sono posti a carico dell'Appaltatore gli adempimenti organizzativi relativi alla pianificazione e all'informazione preventiva dei fruitori del plesso scolastico almeno 48 ore prima dell'inizio del servizio e in collaborazione con il settore tecnico.

Il Settore Tecnico dovrà essere costantemente tenuto aggiornato su data, luogo e tipologia di ogni intervento e ogni altra indicazione utile alla perfetta esecuzione del servizio.

Ciascun intervento dovrà essere svolto negli orari e giorni prestabiliti o concordati, consoni alle attività scolastiche presenti in cantiere, senza ritardi o sospensioni se non adeguatamente motivati. Oltre a quanto già stabilito dal presente capitolato, l'Appaltatore si impegna a rispettare i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, collaborazione, efficacia, efficienza, economicità, standard di qualità e quantità.

ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla specificità degli immobili di proprietà del Comune di Vittuone in cui eseguire il servizio, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio della Società circa la convenienza di assumere il **servizio di manutenzione in oggetto**.

Infine l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente Capitolato di appalto, di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, avendo nulla da eccepire a riguardo ed accettando il tutto senza condizioni o veti;

ART. 9 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, è soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.

L'Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori.

Contratti e norme devono essere rispettati, se trattasi di cooperative, anche nei confronti dei soci.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, la Stazione Appaltante, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo sulle somme dovute all'Appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori.

Prima del certificato di regolare esecuzione, la Stazione appaltante richiederà agli organi competenti il DURC dal quale dovrà risultare l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito.

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori, fatta comunque salva in questa ipotesi l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri, spese e responsabilità prescritte dalle disposizioni di legge e dal Capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati apparecchi e strumenti, nonché l'approntamento di tutte le eventuali opere provvisorie e schermature di protezione atti ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte del servizio e la completa rispondenza alle norme di sicurezza vigenti.
- b) Eventuale delimitazione e chiusura delle aree di cantiere, avendo cura di garantire gli accessi e il transito alle persone e mezzi autorizzati, per salvaguardare l'incolumità di eventuali avventori delle aree dove vengono eseguiti i lavori, e le spese per le vie di accesso.
- c) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e le spese per attrezzi e opere provvisori.
- d) La compilazione eventuale del giornale dei lavori, da parte del Direttore tecnico di cantiere, con l'indicazione delle condizioni atmosferiche, del numero degli operai presenti in cantiere, dei macchinari e delle attrezzature impiegate e l'annotazione del servizio eseguite.
- e) La custodia diurna e notturna di tutti i materiali del cantiere, dei mezzi d'opera, nonché di tutto quanto fornito od affidato dall'Amministrazione appaltante; il ricevimento in cantiere e la messa a disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo.
- f) Le segnalazioni eventuali diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti e le prestazioni di personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.
- g) Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.
- h) La responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori, e il pagamento delle proprie assicurazioni.
- i) L'Appaltatore dovrà provvedere a prestare apposita polizza assicurativa, come previsto dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nell'importo del servizio del presente Capitolato speciale sono compresi gli oneri per opere provvisori, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente. I costi per il nolo o l'utilizzo degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei mezzi d'opera fissi e mobili, dei dispositivi di protezione individuale e di tutte il servizio provvisori in genere sono da considerarsi inclusi nel prezzo dell'appalto.

ART. 11 - ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio e gli interventi di manutenzione rifiutati, con giusta motivazione, dal Direttore dell'esecuzione del servizio non saranno liquidati all'Appaltatore.

L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al servizio assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dell'esecuzione del servizio, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

Tutti i materiali e attrezzature utilizzati per l'esecuzione del presente appalto saranno forniti dall'Appaltatore a sua cura e spese, nella quantità necessaria ed idonea alla perfetta realizzazione del servizio previsto (vedere dichiarazione allegato 2). Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, senza alcun difetto e rispondenti alle norme come da attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovata da idonea documentazione redatta in lingua italiana, emesso da Enti riconosciuti nei Paesi CE e con data non antecedente ad anni tre.

ART. 12 - PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dell'esecuzione del servizio e riportati negli ordini di servizio. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce, per l'Appaltatore, responsabilità penale e civile dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di cantiere.

ART. 13 - ASSICURAZIONI

La ditta appaltatrice è obbligata all'assicurazione degli operai in conformità alla legge e disposizioni presenti e future; la ditta appaltatrice è altresì obbligata a tenere sollevate ed indenni l'Amministrazione Appaltante, il Direttore dell'esecuzione del servizio ed il personale di sorveglianza e controllo da ogni danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilità, **sia civile che penale**.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

Le responsabilità civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata all'esecuzione del servizio sono a carico completo dell'Appaltatore, la quale solleva da qualsiasi responsabilità il Direttore dell'esecuzione del servizio e l'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto; all'atto della partecipazione alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti.

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall'appaltante, della disciplina e dell'operato dei propri dipendenti.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare motivatamente l'allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di legge.

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto compreso oneri di sicurezza, da presentare o tramite assegno circolare, o mediante fidejussione bancaria o fideiussione assicurativa, ai sensi dell'art. 93 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare la fideiussione anche per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria decade automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria e assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto di appalto l'Appaltatore dovrà versare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% la polizza fideiussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta dell'Ente appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere svincolata con le modalità espresse nell'art. 7 comma 1 punto t) della Legge 1.08.2002 n. 166. La quota di garanzia pari al 25% cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Ente appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

ART. 17 - QUOTA D'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI

La quota d'incidenza per i materiali e noli e' fissata nella misura del 60%, mentre quella per la mano d'opera nella misura del 40%.

ART. 18 - PIANO DI SICUREZZA

Per la specificità dell'esecuzione del servizio, NON è previsto un piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome dell'Appaltatore e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ART. 19 - CONSEGNA LAVORI

Gli impianti elevatori, montascale, montacarichi e montavivande, installati negli edifici di proprietà comunale ed oggetto del servizio saranno consegnate dal Direttore dell'esecuzione del servizio, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, fatti salvi gli adempimenti prescritti e la documentazione contrattuale di legge.

Resta comunque salva, per l'Amministrazione comunale, sia la facoltà di procedere a una consegna di urgenza del servizio appaltato sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata ai sensi delle norme vigenti, senza che al riguardo l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta ulteriori a quanto già offerto in sede di gara.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorrerà il termine utile per il compimento del servizio.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l'Ente appaltante assegnerà un termine perentorio, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto e si procederà con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Le parti possono convenire che la consegna del servizio avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione del servizio decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

ART. 20 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all'Appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile, pertanto il Comune, fermo restando l'obbligo di garantire il forfait contrattuale all'Impresa, si riserva la facoltà rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri imprenditori.

ART. 21 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il Direttore dell'esecuzione del servizio rappresenta l'Ente appaltante per quanto riguarda l'accertamento che il servizio eseguito dall'Appaltatore corrisponda in tutto e per tutto alle condizioni del contratto e siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite.

A tale scopo il Direttore dell'esecuzione del servizio può controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti, nonché contestare o respingere un'esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole dell'arte, effettuare rilievi ed ispezioni e quant'altro la legge gli consenta di ottemperare.

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la frequenza e la durata da lui ritenute necessarie.

Al Direttore dell'esecuzione del servizio è demandato, il compito di verificare le misure del servizio eseguite. Egli presta infine l'assistenza al collaudo del servizio dopo la sua ultimazione.

Spettano al Direttore dell'esecuzione del servizio e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti e doveri di cui alle norme vigenti e a quelle ancora in vigore del D.P.R. 207/2010.

ART. 22 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per l'ultimazione d'ogni singolo intervento (ad eccezione delle verifiche semestrali/annuali/biennali), sarà stabilito in funzione delle operazioni/forniture da eseguire.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio. L'Ente appaltante può ordinarne la sospensione con le modalità e motivi di cui all'art. 25

La data di ultimazione delle operazioni/forniture ordinate dovranno essere comunicate immediatamente dall'Appaltatore al D.L. per iscritto o anche a mezzo mail.

Il D.L. verificherà quindi la corretta esecuzione delle predette operazioni/forniture e se in caso di necessità questo potrà avvenire anche in contraddittorio.

Nel caso in cui le operazioni/forniture ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sarà facoltà esclusiva della D.L. applicare le penali previste dall'art. 23.

ART. 23 - PENALE

L'Appaltatore, in caso di ultimazione oltre il termine stabilito per l'esecuzione degli stessi, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. 50/2016 e comunque in misura giornaliera non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.

La penale complessiva verrà trattenuta dall'Amministrazione comunale con il Conto finale e sarà comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del servizio.

Ove l'entità della penale, conseguente al ritardo nell'ultimazione lavori, ecceda il 10% del valore del servizio appaltato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure ai sensi delle norme vigenti.

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati alle attrezzature e/o alle dotazioni degli immobili, la Società dovrà provvedere alla immediata riparazione o sostituzione.

Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati durante lo svolgimento del servizio da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni e a provvedere alla loro eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a completo carico dell'Appaltatore i danni subiti alle opere provvisorie, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta del servizio.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni al servizio è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Si applicano integralmente le disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016, in merito ai compensi eventuali all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore.

ART. 25 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO

Qualora cause di forza maggiore impedissero in via temporanea il procedere del servizio a regola d'arte, l'Ufficio Tecnico Comunale o il Direttore dell'esecuzione del servizio, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione di parte dei lavori relativi all'ordine di servizio specifico, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio potrà ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessità, la sospensione del servizio per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, e mai per più di sei mesi.

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se l'Ente appaltante si opporrà allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi precedenti non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione del servizio.

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, il Comune di Vittuone, provvederà a trattenere un importo pari alla quota corrispondente all'importo delle operazioni non espletate nel periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione, in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione od azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di due mesi, il Comune di Vittuone avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e

conseguentemente di adottare le misure indicate precedente articolo 23.

ART. 26 - PROROGHE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Ente appaltante, previa richiesta scritta di quest'ultimo, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione del servizio, previsto in contratto, senza che ciò possa costituire titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del servizio, entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 27 - PAGAMENTI

Gli importi a forfait e a misura per l'esecuzione del servizio per gli **impianti elevatori, montascale, montacarichi e montavivande, installati negli edifici di proprietà comunale** saranno liquidati entro i termini di legge, previo visto dell'ufficio tecnico comunale di regolare esecuzione della fattura elettronica al settore finanziario, e comunque **dopo l'invio di bozza fattura da parte del settore tecnico;**

Non si terrà conto dei servizi eseguiti irregolarmente ed in contraddizione con gli ordini del Direttore dell'esecuzione del servizio e/o non conformi al contratto ed i suoi allegati.

Le norme in vigore del Regolamento di attuazione della Legge quadro D.P.R. n. 207/2010 disciplineranno la contabilizzazione dei lavori.

ART. 28 - REGOLARE ESECUZIONE

Ultimati gli interventi, la Società ne darà comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del servizio, che ne constaterà la corretta esecuzione.

L'Appaltatore si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i servizi che, nel corso delle operazioni di verifica risulteranno necessarie per rendere il servizio conformi alle norme e prescrizioni contrattuali.

Il pagamento del saldo, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

ART. 29 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, eventuali, inerenti ed incombenti il presente appalto, e il successivo contratto, incluso le spese di bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti, saranno a carico dell'Appaltatore, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme vigenti e di quelle ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 30 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni che gli saranno comunicate dal Direttore dell'esecuzione del servizio, salvo il diritto di presentare le proprie osservazioni e riserve per iscritto, in tempi rapidi per non arrecare danno o disagio alcuno.

ART. 31 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto del servizio sarà autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda, ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:

- a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo

indicate nell'offerta;

- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che dovrà provvedere al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale, l'autorizzazione s'intenderà concessa;
- a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del servizio, allegando alla copia autenticata del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'Impresa affidataria del subappalto nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi requisiti tecnico-economico-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai servizi da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- a trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei servizi in subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza;
- a trasmettere periodicamente all'Ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;

ART. 32 - INVARIABILITA' DEI PREZZI – ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte il servizio ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte il servizio appaltato. Il prezzo per l'esecuzione del servizio è da intendersi a prestazione e sulla base della % di ribasso applicata in sede di offerta.

ART. 33 - PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE

I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i servizi affidati, sono quelli nell'elenco prezzi unitari dedotti della % (percentuale) di ribasso di gara.

I prezzi unitari sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il 1° comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, ai sensi del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 34 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'Appaltatore dovrà consegnare il cantiere all'Amministrazione entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione o rescissione.

L'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Appaltatore;

- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'Appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante o di altri organi di amministrazione dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Vittuone ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte mediante Raccomandata RR, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Amministrazione comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I servizi potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro risolto e la stazione appaltante potrà provvedere ai sensi di legge. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 48 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 35 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Tale procedura verrà seguita quando l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente.

In tal caso l'Amministrazione comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali di cui agli articoli precedenti, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, tutto quanto necessario per consentire il regolare andamento del servizio, anche eventualmente ordinandone l'esecuzione totale o parziale ad altra ditta.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione comunale con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'Appaltatore fino alla

concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 36 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto da parte dell'aggiudicataria a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia. E' vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potrà comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima.

ART. 37 - CONTROVERSIE

. Qualsiasi controversia in merito al servizio in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla giurisdizione ordinaria competente per territorio previo tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 38 - RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Per quanto non è prescritto dal presente **capitolato speciale d'appalto** ed in quanto ad esso non contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per il servizio del Ministero dei Lavori Pubblici e, in particolare, il Codice dei contratti - D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le norme ancora vigenti del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.

Si accettano espressamente e tassativamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara e si acconsente a che vengano riportate nell'eventuale contratto o scrittura privata successivi all'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Vittuone esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vittuone.

